


ITIS-LS “Francesco Giordani” Caserta

**prof. Ennio Ranucci
a.s. 2020-2021**

Proteggere il software



COPYRIGHT



Normativa di Riferimento

Legge 22.04.1941 n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d'autore)

Convenzione di Berna, Parigi 24.07.1971

Direttiva 2001/29/CE, Diritto d'autore e società dell'informazione

Il software è espressamente tutelato dalla legge sul diritto d'autore.

Come stabilito dal Decreto Legislativo 29 Dicembre 1992 n. 518, che ha attuato la Direttiva Europea 91/250/CEE, l'art. 2 la include nell'elenco delle opere protette:

i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

La legge sul diritto di autore protegge i programmi considerandoli sostanzialmente dei testi letterari.

Il diritto d'autore protegge il codice del programma **ma è comunque una buona tutela**, facilmente richiamabile in giudizio nel caso in cui vi sia una copia letterale, anche parziale, del codice.

Viene tutelato il codice sorgente nel linguaggio in cui è scritto e nello stesso modo è tutelato anche il codice oggetto, ovvero la traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina. La tutela viene estesa ai lavori preparatori che comprendono i diagrammi di flusso che esprimono le idee ed i principi che stanno alla loro base senza tuttavia tutelare le idee "in sé".

È solo la forma espressiva che trova protezione. Lo stesso dicasi per l'interfaccia che viene considerata nel suo insieme dal punto di vista dell'utilità e della tecnica informatica. Se nell'interfaccia sono inserite immagini in movimento o altre creazioni esse dovranno essere protette autonomamente in base alle norme generali della legge sul diritto d'autore.

Quali sono i diritti dell'autore

Ai sensi dell'art. 64-bis LA, il titolare di un programma per elaboratore ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare:

Riproduzione – permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma;

Modificazione – la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, oltre alla traduzione e all'adattamento;

Distribuzione – qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso.

Quali sono i diritti che si acquisiscono?

Si distinguono in 2 tipi : i diritti morali dai diritti economici.

Il diritto morale consiste nel diritto di essere riconosciuto autore di un programma e si tratta di un diritto che non può essere ceduto o trasferito.

I diritti economici consistono invece nella facoltà di potere utilizzare in esclusiva un software e possono essere ceduti dietro compenso o gratuitamente.

Ci sono però alcuni casi in cui l'autore del programma non diventa titolare del programma a causa del tipo di rapporto che ha dato origine al programma stesso.

Software realizzati da lavoratore dipendente o su commissione

Il software realizzato da un lavoratore dipendente diventa di proprietà del datore di lavoro, salvo patto contrario. Anche il software realizzato per conto di una Pubblica Amministrazione diventa di proprietà di quest'ultima.

Nel caso invece in cui il software sia stato realizzato su commissione la legge non disciplina espressamente chi sia il titolare dei diritti economici sul programma che verrà realizzato per cui è buona regola disciplinare questo aspetto contrattualmente.

L'autore non può impedire:

- le attività che sono necessarie per **l'uso del programma** per la sua destinazione da parte del legittimo acquirente;
- **la realizzazione di una copia** di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso;
- a chi ha diritto di usare il programma di **osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma**, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire.

Inoltre l'autorizzazione del titolare non è richiesta quando la riproduzione del programma e la sua traduzione siano indispensabili per conseguire l'interoperabilità con altri programmi. Se in un contratto venissero inserite clausole che non rispettano quanto sopra, queste clausole sarebbero nulle.

Il diritto d'autore sul programma, al pari delle altre opere protette dalla legge sul diritto d'autore, dura per tutta la vita dell'autore e per 70 anni dopo la sua morte.

Il software è protetto **in base alla legge nazionale dello stato in cui viene prodotto o distribuito**.

Il diritto sul software, come per tutte le opere protette dal diritto d'autore, sorge in via originaria con la creazione dell'opera. Non è quindi necessario alcun tipo di adempimento amministrativo, sia esso il deposito o la registrazione, come avviene, invece, in materia di brevetti e marchi.

Tuttavia depositare un'opera presso gli uffici competenti presenta l'indubbio vantaggio di fornire all'autore prova certa della data di creazione di un determinato lavoro, utile anche per la richiesta di risarcimento danni in caso di plagio.

Nel **Registro Pubblico del Software** possono essere registrati i programmi già pubblicati.

Per procedere occorre predisporre un'apposita domanda nella quale devono essere indicati i dati del titolare, dell'autore, il luogo e la data di pubblicazione, il titolo e la descrizione del programma.

Si deve poi indicare se il programma è di base o applicativo, ed il genere di programma (di scrittura, compilatore, di utilità, giochi, database, di comunicazione, ecc.), il tipo di hardware, il sistema e l'ambiente operativo, il linguaggio. Del programma deve essere fornito un esemplare su supporto ottico, normalmente CD-ROM, che dovrà essere firmato. Il deposito, una volta effettuato, non deve essere rinnovato.

Se il programma, invece, non è ancora pubblicato si potrà procedere a depositarlo come **opera inedita presso la SIAE**. Per effettuare il deposito è necessario compilare un'apposita domanda ed allegare il programma copiato su un supporto magnetico.

La scelta di proteggere il software in base alla legge sul diritto d'autore ha ragioni sostanzialmente economiche, **il software può essere brevettato** anche se non vi sono norme che lo prevedono espressamente.

Non si può brevettare un programma che esegue dei calcoli o un gestionale, si può brevettare ad esempio un programma che controlla e gestisce un forno in un impianto industriale, oppure un software che ottimizza la memoria interna di un computer.

Un software atto a controllare una macchina saldatrice a controllo numerico è brevettabile, mentre un software per l'elaborazione dei testi non lo è.

Secondo la normativa in vigore in Europa e recepita in Italia il Software e in generale le cosiddette CII (Computer Implemented Inventions) sono brevettabili soltanto se:

- hanno un carattere tecnico e risolvono un problema tecnico;
- sono nuove;
- comportano un contributo inventivo rispetto allo Stato dell'Arte.